



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	IANNARONE	GENNARO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DI MAIO	GABRIELE	Giudice
<input type="checkbox"/>	MARENGHI	RAFFAELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7416/12
depositato il 02/10/2012

- avverso la sentenza n. 112/12/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SALERNO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

D'AMATO DOTT. PROF. PIETRO GREGORIO
VIA ARCE N. 110 84100 SALERNO SA

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO IMP.IPOTECARIA 2010

Commissione Tributaria regionale della Campania

E' COPIA USO STUDIO

Si rilascia su richiesta di PARTE
per uso STUDIO in data

3/4/15
Il Segretario

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 7416/12

UDIENZA DEL

29/01/2015 ore 09:30

SENTENZA

N°

3094/15

PRONUNCIATA IL:

29/01/15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02/04/15

Il Segretario

M. Cappiello

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 2-10-2012 la Sig.ra _____ proponeva appello contro la sentenza della CTP di Salerno del 12-3-2012 che aveva rigettato il ricorso con cui l'odierna appellante aveva impugnato il diniego (manifestato con il silenzio-rifiuto) di rimborso dell'imposta di donazione, ipotecaria e catastale applicata dal notaio rogante, e da lei versata in misura proporzionale al valore dei beni oggetto di un rapporto giuridico di *TRUST*. Sosteneva che a tale rapporto, non avente l'effetto di trasferire la proprietà di beni immobiliari in capo al Trustee, si applica l'imposta in misura fissa e non quella proporzionale e pertanto censurava la motivazione di segno contrario della sentenza dei primi giudici.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha insistito sulla tesi che l'atto per nota del _____ è stato un atto traslativo di proprietà o di un altro diritto reale in capo al *Trustee*, non un atto strumentale e neutro, finalizzato al raggiungimento di uno scopo in favore di soggetti beneficiari, per cui andava confermata la sentenza impugnata.

All'udienza di discussione del 29-1-2015 la Commissione si è riservata la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' opportuno avvertire che nella presente motivazione non sono state tenute in alcun conto le numerosissime citazioni di giurisprudenza di merito (CTP e CTR), non essendo certi né il passaggio in giudicato né la conformità di altre pronunce giurisdizionali, atteso che l'art. 118 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di procedura civile, come modificato dalla legge n. 69/2009, stabilisce che la motivazione può fare riferimento a precedenti giurisprudenziali purché conformi, per tali dovendosi logicamente intendere le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali diversi a distanza di tempo, in modo da potervi riconoscere due distinte e distanti (nel tempo) "ponderazioni" della questione giuridica, altrimenti resta prevalente il fondamentale principio costituzionale che il giudice è soggetto soltanto alla legge, salva la solissima ipotesi del dovere di adeguarsi al principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte in sede di giudizio di rinvio. La stessa impostazione metodologica è stata seguita nel valutare le citazioni giurisprudenziali riguardanti la Corte di Cassazione, non avendo riscontrato pronunciati specifici e conformi su cui basare un sicuro richiamo. Anche le citazioni dottrinarie sono state messe da parte poiché il giudice non può citare autori giuridici nelle sentenze (art. 118 sopra citato). Quanto alle Sezioni Unite della Suprema Corte, manca un precedente perfettamente in termini. Non può invero sottacersi la considerazione che, di fronte ad una caterva di citazioni giurisprudenziali, lo scrivente non solo teme che ce ne

siano altrettante di segno opposto, ma teme altresì di confondere le poche idee chiare che è riuscito ad acquisire con le proprie forze, ossia ragionando con la propria testa, dalla lettura attenta del testo di legge e dai principi generali vigenti.

Va premesso, innanzitutto, che la norma da interpretare nella presente controversia è quella dell'art. 10 comma 2 del D. Lgs. 347/90 (imposte ipotecarie e catastali), secondo cui "l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 168.00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari".

Nel suo elaborato atto di appello il difensore richiama un'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che costituisce un punto fermo della presente come di tutte le sentenze che affrontino la questione della tassazione del Trust, cioè quella che in materia non vi è una disposizione normativa specifica di ordine tributario. In particolare, nell'articolazione del suo discorso, dopo essersi soffermato sulla definizione dell'istituto del Trust e sulla sua origine (importato dal diritto inglese attraverso la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge italiana n. 364 del 16-10-1989, entrata in vigore il 1 gennaio 1992), il difensore ha insistito sulla non configurabilità del diritto di proprietà o di altro diritto reale in capo al Trustee per effetto dell'atto unilaterale e donativo del disponente, individuando la caratteristica del rapporto giuridico in questione nella "segregazione" del patrimonio trasferito al *Trustee*, nel senso che con il Trust i beni: a) escono dal patrimonio del disponente (*Trustor* o *Settlor*), che ne perde la disponibilità per il tempo stabilito nell'atto costitutivo; b) entrano nella disponibilità del *Trustee* con una destinazione in favore di altri soggetti detti "beneficiari" (non è incompatibile con il Trust il fatto che il *Trustee* possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario), per cui il *Trustee*, pur acquisendone la piena gestione, non può alienarli, né compiere sui medesimi atti di disposizione che contrastino o rendano non attuabile la destinazione stabilita in favore dei beneficiari, la quale costituisce il fine, lo scopo, per cui gli è stata trasferita la predetta gestione; c) rimangono separati dal patrimonio proprio del *Trustee* ed insensibili alle vicende di questo, com'è stabilito chiaramente dall'art. 11 della menzionata Convenzione dell'Aja.

A questa tesi ritiene di dover aderire questo Collegio, dopo aver osservato che la sentenza impugnata è carente di motivazione, sia perché non affronta affatto il problema della natura del trasferimento di diritti attuato con il rogito di Trust, affidandosi talvolta a Circolari del Ministero delle Finanze che, com'è noto, non possono essere utilizzate dal giudice in quanto atti di parte senza forza di legge, sia perché contiene una confusione di fondo che ne ha condizionato l'iter logico.

Essa ha infatti ritenuto che con la costituzione del Trust non si è verificato solo un "effetto segregativo" dei beni, ma anche un "effetto traslativo", rivelando una visione distinta di due momenti che, invece, sul piano giuridico sono unificati, nel senso che l'atto strumentale della traslazione è rivestito della finalità segregativa dei beni, quale effetto immediato, e di quella "teleologica", quale effetto mediato del raggiungimento di uno scopo riguardante i terzi "beneficiari", con esclusione, in testa a lui, delle facoltà tipiche del diritto di proprietà (art. 832 del Codice civile), cioè di disporre dei beni in modo pieno ed esclusivo, come quella di abbandonarli e addirittura di distruggerli, il che sarebbe in netto contrasto con la "causa" del negozio di Trust.

A ciò si aggiunge la considerazione che l'imposta proporzionale, ispirata in senso lato, rispetto all'imposta fissa, al principio costituzionale della progressività (art. 53 Cost.) trova il suo fondamento nell'esigenza di tassare l'arricchimento in misura proporzionale, appunto, alla sua entità, ma nel caso del Trust il trasferimento dei beni dal *Trustor* al *Trustee* non genera arricchimento in quest'ultimo, proprio perché egli non acquista la proprietà o altro diritto reale sui beni ricevuti in modo da poterne trarre un vantaggio per sé, anche di godimento, ma assume un obbligo di gestione di quei beni al fine del raggiungimento di uno scopo a favore di terzi.

Altro argomento di notevole rilievo per escludere il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale è quello della esistenza della figura del "Trust opaco", richiamato, guarda caso, nelle controdeduzioni dell'Ufficio, laddove il beneficiario della gestione del *Trustee* è lo stesso *Trustor*, a cui sostanzialmente i beni ritornano, dal che si ricava un argomento di non scarso rilievo per affermare che l'essenza dell'istituto del Trust è la segregazione-gestione pro beneficiari di beni, che transitano dal possesso del *Trustor* a quello del *Trustee* con un ben preciso vincolo di destinazione, ma, non essendovi trasferimento di diritti di proprietà o di altri diritti reali, la norma che prevede l'imposta proporzionale, ispirata dal criterio di tassazione della ricchezza, non trova applicazione se non nel momento in cui i beni divengono di proprietà dei beneficiari. Ma questa eventualità appartiene ad un evento futuro e incerto, che non è oggetto del presente procedimento, nel quale è in discussione unicamente l'entità dell'imposta di donazione, catastale e ipotecaria a carico della Disponente Monica Russo (*Trustor*).

In ultima analisi, se anche vi fossero dei dubbi sull'entità della imposizione tributaria (se proporzionale o in misura fissa), risulta di sicuro, anzi risolutore, aiuto alla decisione il ricorso al principio generale dell'ordinamento dello Stato, costituito in tutte le branche del diritto dal favor rei o favore dell'obbligato che dir si voglia, che conduce naturalmente a ritenere applicabile l'imposta minore e cioè quella in misura fissa.

L'appello va pertanto accolto l'appello, e, per la controvertibilità della questione, compensate le spese.


DISPOSITIVO

La Commissione accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza dichiara dovuta l'imposta in oggetto in misura fissa. Compensa le spese.

Salerno 29-1-2015

Il Presidente estensore

(Gennaro Iannarone)



Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

in data 02/01/15

Il Segretario A. Scapellato